Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

I SOFTWARE PER LA TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO: LO STATO DELL'ARTE E LA NECESSITA' DI PRODOTTI CONFORMI

A cura dell'ing. Giovanni Maione

Autorevoli interventi, pubblicati su questo sito, hanno già evidenziato i pericoli derivanti dalla progressiva deregolamentazione in materia di documentazione formale connessa alla filiera dei rifiuti. L'articolo del dott. Santoloci, "*Registri di carico e scarico, formulari di identificazione, MUD: attacco diretto al cuore della tracciabilità del ciclo dei rifiuti, in nome della cosiddetta semplificazione*", illustra chiaramente come il registro di carico e scarico, elemento chiave per le analisi di tracciabilità dei rifiuti, sia stato progressivamente svuotato di significato, al punto da risultarne snaturata la sua stessa funzione originaria.

Ad oggi l'art. 190 del Dlgs 152/06, nel disciplinare la tenuta dei registri di carico e scarico, opera di rinvio alla normativa sui registri IVA. Alle notevoli semplificazioni operative presenti nella normativa fiscale (vidimazione non richiesta, stampa non obbligatoria, carta non a modulo continuo) si contrappongono, in verità, una serie di vincoli piuttosto stringenti (marca temporale, firma digitale, immodificabilità), i quali, se soddisfatti, garantirebbero una minima azione di contrasto ai crimini ambientali. Orbene, se da un lato gli operatori economici hanno immediatamente compreso e reso operative tutte le agevolazioni derivanti dalla citata disposizione, i corrispondenti obblighi sono, di fatto, ancora sistematicamente disattesi. In un precedente articolo[1] tali requisiti tecnici sono stati passati analiticamente in rassegna, evidenziando le ricadute positive in termini di salvaguardia della tracciabilità dei rifiuti. In questa sede intendiamo completare la disamina della problematica dimostrando, sul campo, la facilità con la quale sia attualmente possibile mettere in atto condotte in violazione di legge senza incorrere in significativi rischi. A tal fine analizzeremo dettagliatamente le procedure di protocollo generalmente implementate negli applicativi informatici in commercio. Infine, per ciascuna funzionalità considerata, forniremo indicazioni sulle restrizioni software necessarie a garantire una gestione documentale conforme alla norma.

[1] *"La gestione informatica dei registri di carico e scarico ed i requisiti tecnici per salvaguardare la tracciabilità dei rifiuti"* – G. Maione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Assegnazione dei numeri di protocollo

L'assegnazione del numero di protocollo è una fase fondamentale nel processo di gestione del registro. Ad essa, infatti, sono correlati gli elementi indispensabili ad assicurare una corretta ricostruzione delle dinamiche di spostamento dei rifiuti (progressività ed immodificabilità del protocollo).

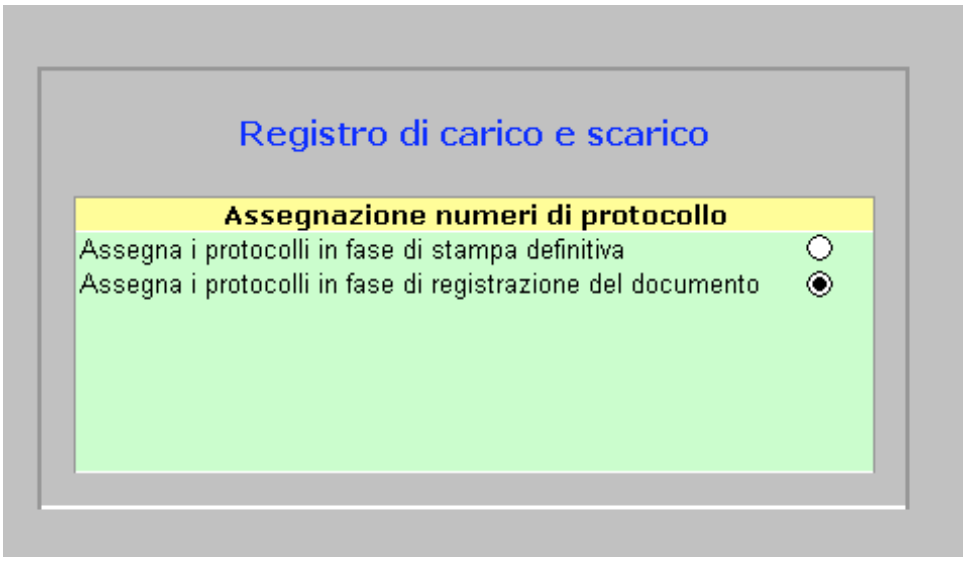

Nel caso ipotizzato in figura, i citati elementi vengono palesemente a mancare. Infatti il programma consente di tenere sospesa l'assegnazione del numero di protocollo sino a quando non avvenga la stampa definitiva del registro. Intanto tale procedura è difforme alle prescrizioni del DPR 445/2000, nonché a qualsiasi regola di corretta tenuta di un registro di protocollo. Essa non garantisce la contemporaneità tra la registrazione del movimento e l'attribuzione del numero di protocollo. Assegnare i numeri di protocollo in fase di stampa rende possibili adattamenti postumi delle scritture. Sul punto giova ricordare che l'attuale disciplina ha eliminato l'obbligo di stampa del registro e, pertanto, scegliendo tale opzione i numeri di protocollo saranno assegnati anche a diversi mesi di distanza dalla movimentazione dei rifiuti. Solo in quel momento il sistema procederà al ricalcolo dei protocolli e, conseguentemente, si perderà qualsiasi traccia di eventuali modifiche o aggiustamenti intermedi, nonché di qualsiasi annotazione effettuata oltre i termini di legge. Non solo. La legge prescrive di riportare il numero di registrazione sulla copia del corrispondente formulario e, dunque, tale operazione non potrà essere effettuata fino alla stampa definitiva del registro. Un software conforme dovrebbe generare automaticamente il numero di protocollo e registrarlo in forma non modificabile[2].

[2] DPR 445/2000, art. 53, comma 1, lett. a

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Stampa del registro

Le modalità di stampa elettronica del registro suscitano, anche ad un'analisi sommaria, non poche perplessità. Sostanzialmente la maschera di stampa del registro di carico e scarico si presenta nella forma riportata in figura:

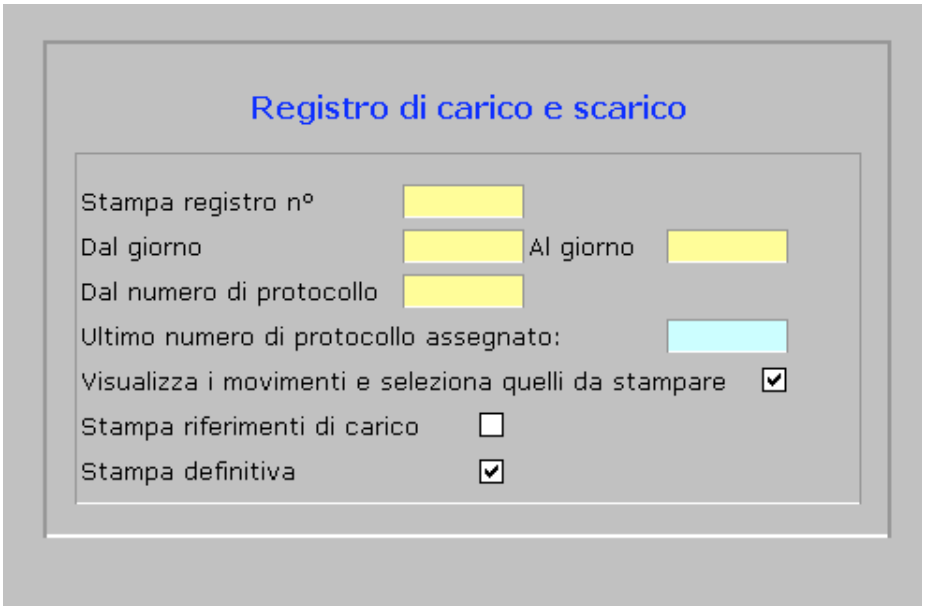

Il programma richiede l'intervallo di tempo relativamente al quale procedere alla stampa. Si possono stampare, pertanto, distinte sezioni del registro senza alcun vincolo di sequenzialità. In ultima analisi si possono creare, ad arte, *"buchi temporali"* in disponibilità per aggiustamenti successivi. Se a ciò si aggiunge che la stampa avviene su fogli A4 sciolti, si comprende come si possano occultare movimentazioni di rifiuti connesse ad illeciti smaltimenti, salvo procedere ad una successiva ricostruzione del documento unitario che risulterà formalmente corretto, preservando pertanto il compilatore anche dall'applicazione di sanzioni amministrative.

Alcuni programmi consentono addirittura la selezione dei movimenti da stampare offrendo, in concreto, la possibilità di non annotare sul registro movimentazioni di rifiuti presenti, invece, nel database informatico. Un software conforme dovrebbe richiedere unicamente la data di fine stampa e procedere alla produzione del registro senza soluzione di continuità, rilevando che il requisito di progressività, unicità ed integrità del documento discende implicitamente dai concetti stessi di protocollo ed archiviazione. Naturalmente il

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

sistema stamperà tutti i movimenti relativi al periodo indicato, non essendo consentito omettere arbitrariamente alcuna annotazione sul registro.
Spesso è possibile cambiare il numero di protocollo da assegnare alla prima riga di stampa, in contrasto con il requisito di progressività prescritto sia dalla normativa IVA che dal DPR 445/2000. Questa possibilità non dovrebbe essere assolutamente contemplata dal momento che, in un software rispondente ai requisiti, il numero di protocollo viene automaticamente e definitivamente attribuito all'atto della registrazione e non può che essere riconfermato in fase di stampa.

Stampa dei riferimenti di carico

Poiché l'annotazione avviene successivamente allo scarico effettivo dei rifiuti, non si comprende per quale ragione dovrebbe essere ulteriormente posticipata l'indicazione delle partite di carico. Infatti nell'ambito di una corretta gestione dei rifiuti, all'atto della registrazione tale informazione è già nota. Inoltre optare in tal senso presuppone una successiva annotazione manuale dei riferimenti oppure la loro omissione, ed entrambe le condotte sono vietate dalla legge. Per un corretto inquadramento della questione, è il caso di sottolineare che la contabilizzazione delle partite assume particolare rilevanza nella gestione di alcune tipologie di rifiuti pericolosi e che l'introduzione di ulteriori gradi di libertà nel sistema agevola enormemente la messa in atto di comportamenti elusivi. Il programma dovrebbe impedire la registrazione di movimenti in assenza di una qualsiasi delle informazioni richieste per legge e, dunque, nel caso degli scarichi anche quando non siano indicati i riferimenti ai carichi. Normalmente queste informazioni possono essere inserite direttamente dall'operatore ovvero, per partite omogenee di rifiuti, assegnate in automatico dal sistema con tecniche tipo FIFO o LIFO.

Stampa provvisoria e stampa definitiva

Questa opzione è disponibile su quasi tutti gli applicativi esaminati. In uno scenario caratterizzato da fogli volanti e non soggetti a vidimazione, quest'ulteriore opportunità fa svanire definitivamente ogni pretesa di tracciabilità. In buona sostanza i registri di carico e scarico, ancorché esibiti agli organi di controllo in sede di verifica, possono essere tranquillamente ristampati e sostituiti con buona pace di qualsiasi certezza del diritto. Volendo effettuare un paragone con la tenuta dei registri cartacei, la stampa provvisoria equivale alla compilazione a matita delle registrazioni, per di più su supporti non autenticati. Come unica tutela, l'agente accertatore potrebbe acquisire agli atti copia della documentazione ed archiviarla come riferimento per successivi riscontri.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Ma è fin troppo manifesto quanto l'attuale prassi sia lontana dal garantire lo svolgimento di un'efficace attività di sorveglianza. In un software conforme la stampa dovrebbe sempre avere carattere di definitività, inalterabilità e di corrispondenza stabile con quanto permanentemente memorizzato nella base dati.

Considerazioni finali

L'irregolare od omessa tenuta del registro di carico e scarico, lungi dal costituire un mero inadempimento formale, è sovente sintomatica di ben più gravi illeciti nella gestione dei rifiuti. La tenuta di tale documento, pur soggiacendo alla normativa prevista per i registri IVA, non offre, ad oggi, le medesime garanzie di tracciabilità. I motivi di questo divario, a parere dello scrivente, sono da ricercarsi in un complesso di regole recepite dalla legislazione di settore solo in tempi relativamente recenti e che non ha ancora consentito: agli organi di controllo di dotarsi di strumenti efficaci, ed alle aziende informatiche di adeguare i propri prodotti. Senza contare, naturalmente, le prevedibili resistenze da parte di quanti vedono, nel registro, un ostacolo all'occultamento di flussi illegali di rifiuti e che, pertanto, non hanno alcun interesse ad un'applicazione rigorosa ed integrale della legge. L'adeguamento dell'intero sistema deve passare necessariamente attraverso un aggiornamento delle tecniche di polizia ambientale con strumenti d'indagine mutuati da altri settori (polizia tributaria, polizia postale) ed attraverso la realizzazione di release degli applicativi informatici, la cui conformità sia attestata dal produttore oppure certificata da organismi terzi indipendenti. Sarebbe auspicabile, nel medio periodo, il raggiungimento di un livello di prevenzione e repressione degli illeciti almeno pari a quello riscontrabile in campo fiscale rimarcando, in proposito, che il richiamato sistema è posto a tutela di valori costituzionalmente protetti, quali l'ambiente e la salute umana.

Giovanni Maione

Pubblicato il 30 ottobre 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248